



UNIONE DEI COMUNI “PIANURA REGGIANA” STATUTO DELL’UNIONE

INDICE

TITOLO I

Principi fondamentali

- ART. 1 - Istituzione dell’Unione
- ART. 2 - Statuto e regolamenti
- ART. 3 - Finalità e ruolo dell’Unione
- ART. 4- Durata dell’Unione
- ART. 5 - Recesso di un comune dall’Unione ed adesione di nuovi comuni
- ART. 6 - Funzioni dell’Unione
- ART. 7 - Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all’Unione
- ART..8 -Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti
- ART. 9 - Modalità di ripartizione spese ed entrate

TITOLO II

Organi di governo

Capo I: Organi dell’Unione

- ART. 10 - Gli organi dell’Unione

Capo II: Il Consiglio

- ART. 11 - Composizione del Consiglio
- ART. 12 - Competenze del Consiglio
- ART. 13 – Conferenza dei Capigruppo
- ART. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- ART. 15 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- ART. 16 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio
- ART 16 bis – Commissioni Consiliari

Capo III: Il Presidente e la Giunta

- ART. 17 - Il Presidente
- ART. 18 - Competenze del presidente
- ART. 19 - Vice presidente
- ART. 20 - Composizione e nomina della Giunta
- ART. 21 - Competenze della Giunta
- ART. 22 - Cessazione dalla carica di Assessore
- ART. 23 - Conferenza degli assessori comunali
- ART. 24 – Gettoni di presenza

TITOLO III

Organizzazione amministrativa

- ART. 25 - Principi generali
- ART. 26 - Principi in materia di ordinamento degli uffici
- ART. 27 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- ART. 28 - Il Personale
- ART. 29 -Segretario
- ART. 30 - Direttore generale
- ART. 31 - Servizi pubblici locali

TITOLO IV

Finanze e contabilità

- ART. 32 - Finanze dell’Unione
- ART. 33 - Bilancio e programmazione finanziaria
- ART. 34 - Ordinamento contabile e servizio finanziario



ART. 35 - Revisione economica e finanziaria
ART. 36 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Capo I: Norme transitorie

ART. 37 - Effetti dello Statuto

ART. 38 - Atti regolamentari

Capo II: Norme finali

ART.39 - Norma finale



TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131, è costituita tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio l'Unione dei Comuni "Pianura Reggiana".
2. L'Unione ha sede nel comune di Correggio
3. L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
4. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'istituzione in tutto il territorio.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione dei Comuni si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome "Unione dei Comuni Pianura Reggiana" e con un proprio stemma .
7. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni e le relative modalità d'uso.

Art. 2

Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/00.
3. L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3

Finalità e ruolo dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n.267/00 e delle leggi regionali.
2. L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.
3. L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia ed efficienza.
4. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione unificata di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.
5. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali.
6. L'unione garantisce l'informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni. Copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, l'elenco delle deliberazioni adottate, sono trasmesse a ciascun Comune.
7. Gli assessori ed i consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel consiglio dell'Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.



Art. 4 **Durata dell'Unione**

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 5 **Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni**

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e avrà effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
4. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
5. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/00.

Art. 6 **Funzioni dell'Unione**

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie sia delegate, nonché la gestione di servizi pubblici, nell'ambito delle seguenti materie:
 - a) funzioni e servizi generali di supporto comprendenti la gestione dei contratti, appalti, forniture di beni e di servizi, la gestione finanziaria e contabile, amministrativa e legale, la gestione, l'amministrazione del personale e le relazioni sindacali, la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi
 - b) entrate, tributi e catasto;
 - c) gestione, assetto e utilizzazione del territorio, ambiente e grandi infrastrutture;
 - d) sicurezza e polizia locale;
 - e) sanità e servizi sociali, alla persona e alla comunità ;
 - f) istruzione, cultura e sport;
 - g) sviluppo economico ed attività produttive
2. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e distrettuali di confronto e concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze.

Art. 7 **Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione**

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 6 del presente Statuto viene effettuato con le seguenti modalità:
 - trasferimento da parte di tutti i comuni dell'Unione;
 - trasferimento da parte di due o più comuni dell'Unione.
2. Il trasferimento, sia di tutti sia di due o più Comuni, si perfeziona con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio trasferito;



- i rapporti finanziari tra gli Enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
 - modalità di recesso.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è riferita a funzioni e servizi tra loro omogenei.
4. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie di cui all'art.6, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto della sottoscrizione della convenzione approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione con la quale si perfeziona tale trasferimento.
6. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata dai Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

Art. 8

Modalità di gestione da parte dell'Unione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti:
- in economia;
 - mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
 - con le altre forme di gestione previste dal D.Lgs. 267/2000;
 - mediante affidamento diretto ad un comune dell'Unione, con apposita convenzione.
2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede direttamente.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti dai Comuni aderenti.

Art. 9

Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali di funzionamento dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di due o più comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.
3. Il criterio generale da tenere a riferimento per il riparto delle spese dei servizi e funzioni associate è dato dalla popolazione residente di cui al comma 1; le singole convenzioni possono derogare a tale principio generale per le specificità proprie del servizio o funzione associata.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Capo I

Organi dell'Unione



Art. 10 **Organi dell'Unione**

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:
 - il Consiglio;
 - la Giunta;
 - il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei comuni.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. I componenti o i titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari.
5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Capo II **Il Consiglio**

Art. 11 **Composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n. 18 Consiglieri. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto. I Consigli Comunali eleggono i restanti consiglieri con il metodo del voto limitato ad un componente secondo il seguente schema:
Campagnola Emilia: n.2 membri (di cui n.1 esponente della minoranza)
Correggio: n.3 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
Fabbrico: n.2 membri (di cui n.1 esponente della minoranza)
Rio Saliceto: n.2 membri (di cui n.1 esponente della minoranza)
Rolo: n.2 membri (di cui n.1 esponente della minoranza)
San Martino in Rio: n.2 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
2. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione saranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti, è eletto il più giovane di età.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art.32, comma 3, del D.Lgs. 267/00, l'elezione dei consiglieri dell'Unione avviene, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, con il metodo del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade ipso iure anche dalla carica di Consigliere dell'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 12 **Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esso esercita le proprie competenze in riferimento alle funzioni e servizi trasferitegli dai Comuni per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.



2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 13

Conferenza dei Capigruppo

1. È istituita la conferenza dei capigruppo consiliari per l'organizzazione delle sedute del Consiglio dell'Unione.
2. Il regolamento del Consiglio dell'Unione disciplina la modalità di formazione dei gruppi consiliari.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento del Consiglio di cui all'art. 16 del presente Statuto. Possono svolgere deleghe a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali deleghe assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 15

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede ad eleggere quanto prima al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 16

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.



Art. 16 bis **Commissioni Consiliari**

- 1 Il Consiglio dell'Unione istituisce nel suo seno commissioni permanenti costituite da consiglieri dell'Unione. Il Consiglio dell'Unione può istituire commissioni speciali. Le Commissioni Speciali sono costituite con componenti della Giunta dell'Unione, rappresentanti dei Gruppi Consiliari, anche non Consiglieri dell'Unione e rappresentanti dell'associazionismo.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, le attribuzioni, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto, limitatamente alle commissioni permanenti, del criterio proporzionale.
3. Le Commissioni Consiliari sono presiedute da Consiglieri.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente dell'Unione, Assessori, dirigenti e funzionari dell'Unione dei Comuni. organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Capo III **Il Presidente e la Giunta**

Art. 17 **Il Presidente**

1. I sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione di norma per la durata di un anno, salvo quanto disposto dal 1° comma lettera g) del successivo art. 21
2. I Sindaci, di norma, si alternano a rotazione nella carica a partire dal Comune di minori dimensioni demografiche secondo l'ordine crescente della popolazione, fatte salve deroghe motivate deliberate dalla Giunta dell'Unione all'unanimità, alla presenza di tutti i componenti.
3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione.
4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 18 **Competenze del Presidente**

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta;
 - b) convoca e presiede il Consiglio dell'Unione;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni e servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge ai Sindaci che non risultano incompatibili con la natura delle Unioni comunali, e tutti i compiti attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;
 - d) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - e) sentita la Giunta provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - f) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina e alla revoca del direttore generale e del segretario;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione anche a tempo determinato, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa per gli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;

Art. 19 **Vice presidente**

1. È vicepresidente dell'Unione il Sindaco cui spetta di assumere l'incarico di Presidente nel turno successivo a quello in carica.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente.



3. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie di cui al quarto comma dell'art.17.

Art. 20

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente dell'Unione stessa.
2. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe conferite agli assessori unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il proprio programma amministrativo.

Art. 21

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:
 - a) a prendere atto dell'inizio e della cessazione del mandato del Presidente in carica
 - b) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - d) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore Generale e dei dirigenti;
 - f) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge.
 - g) Alla scadenza annuale, con la presenza di tutti i componenti, può prorogare all'unanimità la durata dell'incarico del Presidente in carica fissando un nuovo termine
2. E' altresì competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente statuto
3. Il Presidente può delegare ai singoli Assessori dell'Unione la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente, unitamente all'adozione dei relativi atti.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

Art. 22

Cessazione dalla carica di Assessore dell'Unione

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dalla Giunta dell'Unione

Art. 23

Conferenza degli assessori comunali

1. Sono istituite le Conferenze degli Assessori comunali, per ciascuno dei Servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione, costituito dagli assessori dei Comuni partecipanti delegati nelle materie, dal Responsabile di servizio dell'Unione e dal componente della Giunta dell'Unione delegato dal Presidente per le materie attribuite quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
2. Le Conferenze degli Assessori sono convocate dal Presidente o dai componenti la Giunta.
3. Gli Assessori comunali possono intervenire alle adunanze del Consiglio dell'Unione per la trattazione degli argomenti riguardanti la loro delega e partecipano alla discussione senza diritto di voto. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.



Art. 24

Gettoni di presenza

1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese e alle indennità di missione applicati agli Amministratori dell'Unione sono quelle previste per gli amministratori dei Comuni dall'ordinamento degli enti locali.
2. I consiglieri dell'Unione hanno diritto unicamente a percepire un gettone per la presenza alle sedute del Consiglio dell'Unione di valore massimo pari a quello previsto dall'ordinamento degli enti locali per i consiglieri comunali dei comuni con dimensione demografica uguale a quella dell'Unione
3. L'ammontare dei gettoni nei limiti previsti dal precedente comma, è determinata dal Consiglio dell'Unione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25

Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 26

Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art. 27

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai Responsabili di Servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio dell'Unione.

Art. 28

Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il Personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite, è trasferito di norma alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione.
3. L'Unione può avvalersi temporaneamente dell'opera di personale comandato dipendente dei Comuni che ne fanno parte.
4. L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative.



5. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale trasferito nell'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.

6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

8. L'unione può avvalersi, per la copertura di posti di Responsabili degli uffici o servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/00. Il contratto non può avere una scadenza che si protragga oltre a quella del mandato del sindaco del Comune partecipante di più grande dimensione demografica, salvo proroga conseguente a conferma provvisoria degli incarichi disposta dal Presidente all'inizio di ogni mandato per la durata strettamente necessaria all'espletamento degli adempimenti di sua competenza di cui al precedente art. 18 comma 2 lettera g).

Art. 29 **Segretario**

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti all'Unione o tra i funzionari degli stessi comuni o dell'unione in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e cumulano comunque tali funzioni con quelle proprie dell'attuale incarico.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. La durata dell'incarico non può andare oltre la scadenza del mandato del Sindaco del Comune partecipante di più grande dimensione demografica

Art. 30 **Direttore Generale**

1. L'Unione ha un Direttore Generale nominato ed incaricato con apposito provvedimento dal Presidente dell'Unione. E' assunto con contratto a tempo determinato in accordo con quanto previsto dall'ordinamento sugli enti locali ovvero incaricato fra i Dirigenti e/o Direttori degli stessi comuni o dell'unione anche cumulando tale funzione con quelle proprie dell'incarico originario. La durata del contratto e dell'incarico non può andare oltre la scadenza del mandato del sindaco del Comune partecipante di più grande dimensione demografica.

2. Al Direttore Generale è affidata l'organizzazione dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione in accordo con le direttive impartite dal Presidente ed esercita la funzione di raccordo fra gli organi politici e la struttura tecnica dell'Ente

3. Il Direttore Generale, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, provvede a:

- a) elaborare, con il concorso dei Dirigenti e Responsabili, la proposta di bilancio a budget, secondo le direttive impartite dal Presidente
- b) gestire le relazioni sindacali e sovrintendere e coordinare le attività dei Dirigenti per le relazioni sindacali di settore, al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento;
- c) promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere.

4. Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore al Segretario dell'Unione.

5. Il Presidente può attribuire le funzioni di Segretario dell'Unione al Direttore Generale, ove in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art 31 **Servizi pubblici locali**

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto



ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.

2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.

3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la compongono senza il loro previo consenso.

4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 5 del presente Statuto.

TITOLO IV FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 32

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, secondo le disposizioni contenute nelle relative convenzioni attuative.

3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 33

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale.

Art. 34

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 35

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, il revisore economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione. Il suddetto organo monocratico dura in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.

Art. 36

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.



2. Fino all' espletamento di apposita gara, il servizio di tesoreria dell' Unione può essere affidato al tesoriere del Comune di Correggio alle condizioni del suo contratto o migliorative.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Norme transitorie

Art. 37 Effetti dello Statuto

1. La costituzione dell'Unione, che decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, comporta la cessazione contestuale dell'Associazione Comuni Reggio Nord ed il suo scioglimento.
2. L'eventuale avanzo di gestione accumulato dalla medesima e le attività e passività transitano automaticamente nel bilancio dell'Unione.
3. Le convenzioni in essere fra i comuni aderenti all'Associazione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento all'Unione che ridefinisce le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.
4. Fino al trasferimento all'Unione delle funzioni o servizi di cui alle convenzioni del precedente comma, e comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Comuni Reggio Nord vengono svolte dalla Giunta dell'Unione.
5. Per il 1° anno, decorrente dalla data di costituzione dell'Unione, Presidente dell'Unione è il Sindaco in quel momento in carica quale Presidente dell'Associazione Comuni Reggio Nord.

Art. 38 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i regolamenti in vigore presso il Comune di Correggio.

Capo II Norme finali

Art. 39 Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Il presente Statuto è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.